

N. 1656

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 NOVEMBRE 1996

Modifica all'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in
materia di computo delle indennità operative del personale
militare nell'indennità di buonuscita

ONOREVOLI SENATORI. - L'indennità di impiego operativo per i militari è stata istituita e disciplinata dall'articolo 2 della legge 6 marzo 1958, n. 192, e modificata dalla legge 23 marzo 1983, n. 78.

La citata legge n. 78 del 1983 ha riconosciuto a tale indennità una funzione retributiva, in quanto questo speciale trattamento economico rappresenta un compenso per i rischi, i disagi e le responsabilità connesse alle diverse situazioni di impiego, presentando carattere di continuità.

Conseguentemente il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che, dalla data di entrata in vigore della legge n. 78 del 1983, l'indennità di impiego operativo deve essere inclusa nella base retributiva contributiva e, quindi, nel calcolo della buonuscita.

In seguito a tali decisioni, ad un numero consistente di militari cessati dal servizio è stato già riconosciuto il diritto al computo di tale indennità nella buonuscita.

Di recente il Consiglio di Stato, a sezioni unite (decisione n. 5 del 1996), ha disatteso tale principio, in precedenza affermato, e nell'esaminare un caso particolare ha deciso che l'indennità non doveva essere computata nella buonuscita. Con ciò ha determinato ingiuste sperequazioni e difformità di trattamento.

Le motivazioni poste alla base di tale ultima decisione sono palesemente errate. Infatti:

a) l'articolo 8 della legge 20 marzo 1980, n. 75, non poteva prevedere espressamente la computabilità ai fini dell'indennità di buonuscita dell'indennità di impiego ope-

rativo, in quanto la funzione retributiva è stata riconosciuta solo successivamente dalla legge n. 78 del 1983;

b) non è esatto che la Corte costituzionale (sentenza n. 278 del 27 giugno 1995) abbia ritenuto che il combinato disposto degli articoli 3 e 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e della legge n. 78 del 1983 non consente l'inclusione dell'indennità operativa nell'indennità di buonuscita. In realtà, la Corte costituzionale ha semplicemente ribadito che: «il principio di adeguatezza della retribuzione non implica che un emolumento in quanto pensionabile debba essere anche necessariamente incluso nella buonuscita»;

c) il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, all'articolo 38 prevede che concorrano a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti dalla legge come utili fini del trattamento pensionistico.

Il Consiglio di Stato non ha tenuto in nessun conto tale previsione normativa, giacchè l'indennità operativa è stata espressamente riconosciuta come pensionabile dalla legge n. 78 del 1983.

Appare quindi assolutamente necessario ed urgente sancire legislativamente il principio del computo delle indennità operative del personale militare nell'indennità di buonuscita, in precedenza giustamente affermato dallo stesso Consiglio di Stato ed inopinatamente disatteso dall'ultima decisione sopra indicata.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al sesto comma dell'articolo 18 della legge 23 marzo 1983, n. 78, sono aggiunte in fine le parole: « e sono computate nell'indennità di buonuscita».

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1996.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

